



Istituto Autonomo Case Popolari
Piazzale Falcone e Borsellino n°15
91100 TRAPANI

IL DIRIGENTE DELL'AREA - SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZATIVA ORGANIZZAZIONE

COPIA DETERMINA N. 402 ANNO 2019 DEL 30-04-2019
NUMERO DETERMINA DI AREA: 66

OGGETTO:

TRAPANI - IACP – RIMBORSO ALLA DIP. AVV. MONTANTI LAURA DELLA QUOTA DI ISCRIZIONE ANNO 2019 ALL'ALBO DEGLI AVVOCATI CASSAZIONISTI. IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO



Istituto Autonomo Case Popolari
Piazzale Falcone e Borsellino n°15
91100 TRAPANI

IL DIRIGENTE DELL'AREA ORGANIZZATIVA -SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE

PROPOSTA N. 55 ANNO 2019 DEL 12-04-2019

OGGETTO:

TRAPANI - IACP – RIMBORSO ALLA DIP. AVV. MONTANTI LAURA DELLA QUOTA DI ISCRIZIONE ANNO 2019 ALL'ALBO DEGLI AVVOCATI CASSAZIONISTI. IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO

PREMESSO che l'Avv. Laura Montanti, dipendente di questo Ente, con nota acclarata il 05/04/2019 al n. 6023 del prot. gen., ha presentato istanza di rimborso con allegata ricevuta di pagamento n. 625/19 dell'importo di Euro 250,00, quale somma versata a titolo di quota di iscrizione all'Ordine degli Avvocati della Provincia di Trapani per l'anno 2019 (Alleg. sub. A al presente provvedimento);

VISTA la sentenza della Cassazione Civile sezione Unite n. 3928 del 20/2/2007, con la quale viene stabilito che l'onere per l'iscrizione all'Ordine degli avvocati, nel caso di dipendente pubblico che può esplicare l'attività di legale esclusivamente per l'Ente dove lavora, dovrà porsi a carico della propria amministrazione di appartenenza;

VISTO il parere reso il 15/3/2011 dal Consiglio di Stato n. 678/2010, il quale ha ritenuto che la tassa di iscrizione all'albo dell'avvocato, dipendente di un ente pubblico, la debba pagare l'ente pubblico datore di lavoro perché è esso a beneficiare in via esclusiva dell'attività forense dell'avvocato dipendente.

Scriva tra l'altro il Consiglio di Stato, testo che si riporta fedelmente:

"Ritiene la Sezione di non condividere la giurisprudenza contabile che ha qualificato l'obbligo di corresponsione della tassa per l'iscrizione come strettamente personale, essendo legato all'integrazione del requisito professionale necessario per svolgere il rapporto con l'ente pubblico (ex plurimis: Corte Conti, sez. controllo Toscana, n. 11 del 2008; Corte Conti, sez. controllo Puglia, n. 29 del 2008; Corte Conti, sez. controllo Veneto, n. 128 del 2008).

Secondo tale orientamento a nulla rileva l'esclusività del rapporto di lavoro dipendente dell'avvocato comunale, non potendosi, in difetto di un'espressa previsione di legge o contrattuale, accollare al

comune oneri finanziari che spettano, per loro natura, al dipendente essendo il presupposto per la valida assunzione da eccesso di potere la decisione impugnata.

Con essa l'amministrazione ha ignorato la circostanza fattuale secondo la quale, dopo l'assunzione, il rapporto si configura come un rapporto di durata nel quale la prestazione professionale del componente dell'avvocatura civica è resa continuativamente, anno dopo anno, nell'interesse dell'ente di appartenenza in via esclusiva, dovendo gli interessati, per patrocinare innanzi le varie Autorità giudiziarie, essere iscritti al relativo Ordine professionale.

Pertanto, l'iscrizione è funzionale allo svolgimento di un'attività professionale svolta quando sussista il vincolo di esclusività, nell'ambito di una prestazione di lavoro dipendente.

Ne consegue che i costi per lo svolgimento di detta attività dovrebbero, in via normale, al di fuori dei casi in cui è permesso svolgere altre attività lavorative, gravare sull'amministrazione che beneficia in via esclusiva dei risultati di detta attività”.

VISTA la Sentenza n. 7776 del 16 aprile 2015 con la quale la Corte di Cassazione ha enunciato il seguente principio di diritto: *“Il pagamento della tassa annuale di iscrizione all’Elenco speciale annesso all’Albo degli avvocati, per l’esercizio della professione forense nell’interesse esclusivo dell’Ente datore di lavoro, rientra tra i costi per lo svolgimento di detta attività, che in via normale, devono gravare sull’Ente stesso. Quindi, se tale pagamento viene anticipato dall’Avvocato-dipendente deve essere rimborsato dall’Ente medesimo, in base al principio generale applicabile anche nell’esecuzione del contratto di mandato, ai sensi dell’art. 1719 C. C., secondo cui il mandante è obbligato a tenere indenne il mandatario da ogni diminuzione patrimoniale che questi abbia subito in conseguenza dell’incarico, fornendogli i mezzi patrimoniali necessari”*

VISTO l’art. 3 del “Regolamento per il funzionamento dell’Ufficio Legale dell’Ente” (Deliberazione n.133/2016) nel quale al comma 3 si legge che *“La quota annuale di iscrizione all’Albo professionale, in quanto collegata alla iscrizione all’Elenco Speciale necessaria allo svolgimento dell’attività professionale a beneficio dell’Ente, è a carico dello IACP ed anticipata dall’avvocato cui viene tempestivamente rimborsata.”*

VISTA la L.R. n. 10/2000;

VISTO il D.L. n. 78/2010 convertito nella Legge 122/2010;

VISTI

la Deliberazione comm.le n. 90 del 19/12/2018 di approvazione del Bilancio di Previsione 2019/2021;
la Determinazione del Direttore generale n. 6 del 16/01/2019 di approvazione del Bilancio gestionale 2019/2021;

il Decreto del Direttore generale del Dipartimento Infrastrutture dell’Assessorato Infrastrutture e Mobilità e Trasporti n. 000016 del 11-01-2019, acclarato al protocollo generale dell’Ente al n. 561 del 15-01-2019 di approvazione del Bilancio di Previsione 2019/2021;

la Deliberazione commissariale n. 6 del 15-01-2019 di esecutività del Bilancio di Previsione 2019/2021;

VISTA la deliberazione Commissariale n.1 dell’11/01/2011;

VISTO l’art. 14 del vigente statuto;

RITENUTO doveroso provvedere;

Sulla scorta dello schema di determina predisposto dal funzionario responsabile del Servizio I;

D E T E R M I N A

Istituto Autonomo Case Popolari - Trapani

INTENDERE la narrativa che precede espressamente qui richiamata e, pertanto:

ACCOGLIERE l'istanza dell'Avv. Montanti Laura, come in premessa descritta;

DICHIARARE parte integrante del presente provvedimento allegato sub A) la ricevuta di pagamento della somma di €. 250,00 quale quota di iscrizione all'Ordine degli Avvocati della Provincia di Trapani per l'anno 2019;

IMPEGNARE a favore della dipendente Laura Montante la somma di €.250,00 sullo stanziamento MIS. 8, PROGR. 2, TIT. 1, MACROAGGR. 102, cap. 356 art.0 "Tasse per iscrizioni ad albi professionali" del Bilancio di previsione 2019, gestione competenza, giusto impegno che si assume con il presente atto;

LIQUIDARE E PAGARE alla dipendente di che trattasi la somma complessiva di €. 250,00, a titolo di rimborso della quota pagata relativa all'anno corrente 2019, per l'iscrizione nell'elenco speciale avvocati Enti Pubblici, tenuto presso l'Ordine degli avvocati di Trapani, a mezzo bonifico bancario sul c/c della dipendente;

DARE ATTO che l'obbligazione ha scadenza nel presente esercizio

IL DIRIGENTE DELL'AREA ORGANIZZATIVA

VISTA la superiore proposta di determinazione e ritenuta meritevole di approvazione;

RITENUTO quindi di adottare il provvedimento come proposto dal Responsabile del Procedimento.

DETERMINA

Di approvare e fare propria la superiore proposta e che di seguito si intende integralmente trascritta

F.to DOTT. PIETRO SAVONA

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA**

Si esprime il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell' art.53 e seguenti del D.lgs 118/2011 e art.32 del regolamento di contabilità armonizzata approvato con del.ne comm.le n.100 del 21/10/2016

**IL DIRIGENTE DELL'AREA FINANZIARIA
F.to DOTT.SSA NUNZIATA GABRIELE**

Tipo Bilancio	Missione/Titolo	Capitolo	Numero Imp./Acc.	Anno 1	Importo 1	Anno 2	Importo 2	Anno 3	Importo 3
Spesa	08.02.102	356 / 0	598	2019	250,00		0,00		0,00

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.21 e 24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.